

2) Secondo motivo, con cui si afferma che il Consiglio ha manifestamente omesso di motivare l'inserimento del nome del ricorrente nell'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive.

Ricorso proposto il 21 luglio 2011 — BP Products North America/Consiglio

(Causa T-385/11)

(2011/C 282/64)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: BP Products North America, Inc. (Naperville, Stati Uniti) (rappresentanti: H.-J. Prieß e B. Sachs, lawyer, e C. Farrar, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare l'art. 2 del regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 5 maggio 2011, n. 443 ⁽¹⁾, nella parte in cui riguarda la ricorrente;
- Annullare l'art. 2 del regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 5 maggio 2011, n. 444 ⁽²⁾, nella parte in cui riguarda la ricorrente; e
- Condannare il convenuto alle spese ai sensi dell'art. 87 del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi:

- 1) Il primo motivo verte sulla violazione dei regolamenti di base in materia di antidumping e di dazi compensativi, in quanto i regolamenti (CE) del Consiglio nn. 598/2009 e 599/2009 sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America ⁽³⁾ sono stati estesi a prodotti biodiesel non originariamente coperti dai regolamenti in materia di antidumping e di dazi compensativi, invece di effettuare un'indagine «*de novo*», nonostante le miscele attualmente soggette al regolamento di esecuzione (UE) n. 444/2011 fossero specificamente escluse dall'ambito di applicazione dei regolamenti (CE) del Consiglio nn. 598/2009 e 599/2009.
- 2) Con il secondo motivo la ricorrente lamenta manifesti errori di valutazione per quanto riguarda la valutazione di fatti, in particolare alla luce della circostanza che i prodotti di biodiesel meno miscelati (e non soggetti a dazio) non possono essere riconvertiti in miscele superiori (soggette a dazio), di

modo che l'elusione in realtà non è possibile, nonché errori di valutazione per quanto riguarda una presunta elusione della ricorrente in quanto sarebbero state manifestamente misconosciute le giustificazioni economiche dell'esportazione da parte della ricorrente.

- 3) Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione di un requisito procedurale fondamentale, in quanto nel regolamento di esecuzione (UE) n. 444/2011 non sarebbe stata fornita una motivazione adeguata per l'estensione dei dazi definitivi sui prodotti di biodiesel con miscela del 20 % o meno.
- 4) Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione di principi fondamentali del diritto dell'Unione europea, ossia il principio del divieto di discriminazione e il principio della buona amministrazione, in quanto non sarebbe stato concesso alla ricorrente il livello di dazi applicabile alle «società che collaborano», sebbene la ricorrente abbia pienamente collaborato.

- ⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 5 maggio 2011, n. 443, che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 598/2009 sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che venga dichiarato originario del Canada o no, e che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 598/2009 alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America, e chiude l'inchiesta riguardante le importazioni spedite da Singapore (GU 2011 L 122, pag. 1).
- ⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 5 maggio 2011, n. 444, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 599/2009 sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario del Canada o no, e che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 599/2009 alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America, e chiude l'inchiesta riguardante le importazioni spedite da Singapore (GU 2011 L 122, pag. 12).
- ⁽³⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 7 luglio 2009, n. 598, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America (GU L 179, pag. 1) e regolamento (CE) del Consiglio 7 luglio 2009, n. 599, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America (GU L 179, pag. 26).

Ricorso proposto il 22 luglio 2011 — Nitrogénművek Vegyipari/Commissione

(Causa T-387/11)

(2011/C 282/65)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Nitrogénművek Vegyipari Zrt. (Pétfürdő, Repubblica di Ungheria) (rappresentanti: Z. Tamás e M. Le Berre, avvocati)

Convenuta: Commissione europea